

# I cardini della “riforma Delrio” e le sue conseguenze nei territori multipolari


Intervento al convegno INU

*“Nuova pianificazione del territorio e  
riforma istituzionale in Piemonte”*

Torino, 2 luglio 2014

Centro Congressi della Regione Piemonte






## I “cardini” della riforma: **autonomia e differenziazione**

- Il cd. “governo di prossimità” arriva al cd. “governo di area vasta” e provoca la ricostruzione dell’indirizzo politico a partire dalle esigenze dei territori e dal loro peso relativo.
- La riforma “rompe” il principio di uniformità dell’organizzazione amministrativa esistente fin dalla Legge Rattazzi del 1859. Alle conurbazioni metropolitane e, in misura minore, alle Province viene consentito di differenziare
  - i poteri interni alla forma di governo
  - l’esercizio delle funzioni amministrative.
- Alla fonte statutaria (e in misura solo marginale alla legge) viene consegnato il compito di regolare il concreto funzionamento dell’area vasta e delle sue competenze.

I “cardini” della riforma:

## **condivisione del governo e mediazione degli interessi territoriali**

- La riforma richiede ai Sindaci di interpretare gli interessi di una comunità molto più ampia di quella che li ha eletti, attraverso la composizione delle esigenze territoriali.
- Il Consiglio Metropolitano/Provinciale, eletto con voto diseguale e ponderato secondo la popolazione rappresentata, è il luogo chiamato a operare la sintesi.
- Non c'è un rapporto di fiducia tra il Consiglio e il Sindaco Metropolitano (o il Presidente delle “nuove” Province) e il bilanciamento dei poteri va ricercato nello Statuto e nell'assetto del decentramento funzionale.
- I Sindaci sono anche chiamati a superare i limiti del municipalismo, gestendo in forma associata 9 funzioni fondamentali comunali entro il prossimo 31/12/2014. E' una riforma che propone una nuova interpretazione del principio di autonomia locale, basata sulla condivisione delle responsabilità.



## Il disegno complessivo: **riorganizzare due livelli di governo**

- La legge “Delrio” opera a Costituzione invariata, come già fece la riforma della fine degli anni '90 rispetto alla riforma del Titolo V del 2001.
- Anche questa riforma opera dichiaratamente in funzione anticipatoria di una revisione della Costituzione volta (tra l'altro) a eliminare la parola “province” dalla Carta costituzionale, disegnando un nuovo e inedito modello di “area vasta” azionabile in modo differenziato dalle Regioni.
- L'obiettivo di lungo corso della riforma è far **convergere sul modello politico-organizzativo delle unioni di comuni due finalità e due processi di riforma** che finora, procedevano paralleli e con finalità differenti:
  - la riorganizzazione delle funzioni comunali per mezzo delle Unioni;
  - la riorganizzazione delle funzioni sovra comunali, prima svuotando e poi sopprimendo le Province



## L'interdipendenza politica e funzionale tra la Città Metropolitana e i Comuni

- La nuova forma di governo crea una stretta **interdipendenza** tra le politiche di prossimità e quelle di area vasta.
- Dal prossimo autunno, i Comuni avranno la responsabilità di determinare il nuovo indirizzo politico per il governo del territorio e per l'assetto dei servizi pubblici sovra-comunali.
- Negli statuti provinciali e nei futuri accordi sul riordino delle funzioni dovranno essere individuate le sinergie di gestione delle funzioni fondamentali e di quelle che le Province hanno ereditato dalle passate stagioni di decentramento amministrativo.



## Funzioni fondamentali, gestione associata e differenziazione

- I cataloghi di funzioni dei Comuni e delle Province (comma 85) sono entrambi fortemente innovativi, e vanno interpretati anche alla luce degli **obblighi di gestione associata** che interessano l'89% dei Comuni del Piemonte.
- I criteri per interpretare le nuove funzioni fondamentali in prospettiva del riordino, devono considerare il riparto di competenza legislativa fra Stato e Regioni
- La legge “Delrio” non fissa i criteri ermeneutici e lascia la possibilità di differenziare l'assetto delle funzioni non fondamentali in ciascuna Regione. L'assenza di tassonomie eterodirette aumenterà il livello di differenziazione fra i territori.




Esempio di ricomposizione delle aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (idem Città Metropolitana)

- *Nelle funzioni di pianificazione e gestione del territorio*

Pianificazione Urbanistica ed edilizia

Concorso alla pianificazione territoriale di area vasta



Pianificazione Strategica Triennale

Pianificazione territoriale generale delle reti e delle infrastrutture

Pianificazione territoriale di coordinamento provinciale

Tutela e valorizzazione dell'ambiente



Esempio di ricomposizione delle aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (idem Città Metropolitana)

- *Nelle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali*

Trasporto pubblico e viabilità comunale

Illuminazione pubblica e sgombero neve

Servizi Cimiteriali

Farmacie comunali e servizi socio-assistenziali

Gestione servizi a rete (rifiuti, acqua, energia) e SUAP

Edilizia scolastica (1° grado) e servizi scolastici

Trasporto pubblico e privato sovra-comunale


Gestione viabilità provinciale

Sgombero neve

Regolazione servizi a rete di rilevanza economica

Programmazione ed edilizia scolastica (2° grado)

Servizi di sviluppo economico e sociale





Esempio di ricomposizione delle aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (idem Città Metropolitana)

- *Nelle attività strumentali al funzionamento dell'ente*

Funzioni generali di amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo

Funzioni di acquisto e centrale di committenza

Funzioni di gestione delle risorse umane e organizzazione

**Comuni singoli e associati  
Province e Città Metropolitane**

Funzioni di stazione appaltante

Organizzazione di procedure concorsuali

Assistenza tecnico-amministrativa

Informatizzazione e digitalizzazione



## La finalità istituzionale dei nuovi enti di area vasta nei territori non metropolitani

- Per ora le “nuove” Province dell’Italia non metropolitana vengono confermate (sia nell’esistenza che nel numero), in attesa della conclusione del processo di revisione costituzionale del Titolo V.
- La trasformazione in enti a elezione indiretta (come per le città metropolitane) permette alle nuove Province di erogare servizi specializzati ai Comuni, che possono usufruire attraverso di loro di economie di scala altrimenti non raggiungibili, a causa delle ridotte risorse e della polverizzazione dei comuni.
- Le funzioni che non dovessero essere confermate all’attuale governo delle Province potrebbero essere riaccentrate al livello regionale oppure conferite ai Comuni e alle loro unioni, laddove operanti.



## Il ruolo propulsivo delle nuove Province nella costituzione di unioni di comuni

- L'intervento del legislatore regionale sarà determinante nel favorire o meno lo sviluppo di unioni di comuni grandi e strutturate
- La Città Metropolitana (con le zone omogenee) e le nuove Province potranno svolgere un ruolo di promozione e organizzazione delle unioni di comuni, aprendo verso di loro le proprie tecnostrutture
- In questo modo, la nuova revisione del Titolo V e la definitiva soppressione delle province non troverebbero impreparato il territorio.



**Grazie per l'attenzione**

**Marco Orlando**  
**(Segretario Unione Province Piemontesi)**

**Tel. 011. 8612279**

**Cell. 349.4163024**

**[uppsegr@provincia.torino.it](mailto:uppsegr@provincia.torino.it)**